

Ludovica Decimo, *Templa Moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

La lettura delle fonti e degli studi concernenti la disciplina giuridica degli edifici di culto evidenzia la complessità del bilanciamento tra il diritto a uno spazio di preghiera e il governo del territorio nella società pluralista contemporanea.

Il luogo di culto costituisce il presupposto indefettibile per il pieno esercizio del diritto di libertà religiosa nella sua declinazione sia individuale sia collettiva. Questa imprescindibile interrelazione è avvalorata nella giurisprudenza sovranazionale della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*. Secondo i giudici europei, sebbene la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* non garantisca il diritto alla concessione di un luogo di culto da parte delle autorità, le restrizioni all'istituzione del medesimo possono, di fatto, costituire un'interferenza con il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantito dall'articolo 9 CEDU. Principio generale che è richiamato nelle più recenti sentenze della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* del 10 novembre 2020 (ric. n. 5301/11 – *Testimoni di Geova v. Bulgaria*) e del 17 settembre 2019 (ric. n. 36267/19 – *Aikaterini-Veatraki Pantelidou v. Grecia*). Queste decisioni, seppur non indicate dall'A. nella disamina sviluppata a riguardo,

risultano di particolare interesse in una prospettiva di bilanciamento tra libertà di culto e governo del territorio. I giudici europei rimarcano l'ampio margine di discrezionalità degli Stati membri nella scelta e nell'attuazione delle politiche di regolamentazione urbanistica nel rispetto, tuttavia, dell'esercizio del diritto di libertà religiosa.

La riflessione sull'effettiva tutela del "diritto al luogo di culto" nel sistema giuridico italiano, tuttavia, non può non tenere conto delle dinamiche attuali di gestione urbanistica e edilizia dello spazio pubblico, connotate da un significativo accentuarsi del "regionalismo differenziato". La maggiore autonomia legislativa e amministrativa rivendicata da alcune realtà regionali sembra generare difatti soluzioni difformi nella garanzia delle condizioni che favoriscono la disposizione di un luogo idoneo per l'esercizio delle attività cultuali.

In particolare, con riguardo alle confessioni religiose prive di intesa – alle quali la trattazione dedica uno specifico ambito d'indagine – è possibile constatare gli effetti principali del progressivo consolidarsi del processo di autonomia differenziata nell'indicazione dei piani urbanistici. Lo studio rileva come la sovente applicazione delle sole leggi regionali, accentuata appunto dall'assenza di una legge quadro in materia, sembri seguire una logica quantitativa e istituzionalista che può comportare per le confessioni religiose prive di

intesa un trattamento giuridico differente rispetto a quello previsto per le religioni “con intesa” nelle ipotesi di apertura di un edificio di culto o di mutamento della destinazione d’uso. Alcune leggi regionali sono state così sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale. E’ l’occasione per il Giudice di legittimità – per come emerge dalle pronunce che lo studio prende dettagliatamente in esame – di fissare i connotati del riparto di competenze Stato-Regioni in materia di edilizia di culto e ravvisarne la principale *ratio* nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato e armonico nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico, compresi i servizi religiosi.

Lo studio si sofferma, quindi, nell’analisi degli effetti originati dal sistema di norme vigenti sul piano dell’eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare attraverso propri spazi. Alla tutela consolidata delle esigenze di culto della Chiesa cattolica e delle religioni “con intesa” sembra contrapporsi, di fatto, l’incertezza delle garanzie riguardanti la categoria degli edifici destinati al culto delle altre confessioni religiose prive di intesa. Riguardo a queste ultime, peraltro, l’A. mette in evidenza la mancata previsione di un vincolo di destinazione d’uso dell’edificio religioso, da ritenersi «una delle più importanti forme di tutela della libertà di culto, in quanto impedisce che ad una comunità di fedeli sia sottratto lo strumento (l’edificio) principale per l’esercizio delle

attività culturali» (p. 241).

La *vacatio legis* e gli effetti che da essa conseguono sulla tutela della finalità religiosa e sociale di un immobile sembrano suggerire la ricerca di soluzioni giuridiche che siano comunque in grado di assicurare l’eguale esercizio del culto da parte delle comunità religiose che convivono nella società contemporanea. In linea con autorevole dottrina, l’A. individua nella regolamentazione degli interessi religiosi attraverso l’utilizzo dello strumento negoziale privatistico una possibile forma di tutela dei luoghi di culto. La duttilità dello schema negoziale di diritto privato consentirebbe di definire – come affermato – «un regime giuridico *sui generis*, che, per un verso, risponda alle esigenze delle singole comunità di fedeli e, per l’altro, consenta l’effettivo esercizio e la promozione di una delle facoltà previste dall’art. 19 della Costituzione» (p. 242).

Seguendo questa impostazione, la trattazione analizza alcuni istituti di diritto privato che, per le loro specifiche connotazioni, possono essere straordinari veicoli di traduzione dei principi costituzionali: il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., il contratto di affidamento fiduciario e il *trust*. Nel prosieguo della ricerca sono indicati i casi concreti in cui l’A. reputa opportuno il ricorso a questi istituti. Nello specifico, ad esempio, il vincolo di destinazione *ex* art. 2645-ter c.c. (o il *trust*) potrebbe trovare applicazione nell’ipotesi

in cui un ente ecclesiastico cattolico volesse destinare un immobile di cui è titolare alle attività culturali di un'altra religione, o anche per garantire la destinazione non indecorosa delle chiese dismesse.

La centralità del negozio giuridico privato è evidenziata inoltre in chiave interculturale riguardo alla fattispecie della condivisione tra religioni diverse dello stesso luogo di culto (cd. *church-sharing*). Il fenomeno è analizzato sia riguardo all'ipotesi della pianificazione di un edificio di culto che sia dall'inizio condiviso tra diverse fedi religiose; sia rispetto al caso del luogo di culto la cui destinazione alla condivisione dello spazio comune tra più religioni intervenga in un momento successivo alla sua progettazione originaria. In entrambe le circostanze, il negozio giuridico privato può consentire una più agevole definizione delle modalità con cui dare attuazione al programma di uso comune dell'immobile e delle competenze concernenti l'amministrazione dell'edificio.

L'autoregolamentazione degli interessi religiosi, attraverso il ricorso al negozio giuridico privato, può acquisire, dunque, una considerevole rilevanza nella ricerca di un bilanciamento tra il diritto al luogo di culto e il potere pubblico di pianificazione urbanistica.

La convivenza di diverse fedi religiose ha innestato complesse dinamiche nella condivisione dello spazio comune. Da questo punto di vista, il

volume può ritenersi un interessante studio della tematica, soprattutto per la ricerca di soluzioni alternative che possano concorrere alla tutela giuridica del diritto al luogo di culto in una società effettivamente pluralista e inclusiva.

Caterina Gagliardi